

(N. 2417)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 5 giugno 1952
(V. Stampato N. 520-17) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1952

Ratifica del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361, concernente revisione delle prove scritte del concorso per volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1361,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
14 OTTOBRE 1947, N. 1361.

Revisione delle prove scritte del concorso per volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939.

Art. 1.

Le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939 per volontario nella carriera diplomatico-consolare, sono sottoposte a revisione secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per ottenere la revisione di cui all'articolo 1 i candidati non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri, dovranno presentare apposita domanda a questo Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di esonerare dalla revisione i candidati già assunti nel ruolo diplomatico-consolare e tuttora in servizio, i quali, per le prove date nell'esercizio delle proprie funzioni e per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, siano giudicati meritevoli di conservare i posti attualmente ricoperti.

Art. 4.

La revisione sarà compiuta da una Commissione, presieduta da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato e composta di un consigliere di Cassazione, di un funzionario della

carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2^a classe e di tre professori titolari di Università rispettivamente di diritto internazionale, di economia e di storia moderna.

Alla Commissione potranno essere aggregati esperti, di preferenza docenti universitari, di lingue estere, per le prove delle lingue stesse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al 7^o.

Art. 5.

I candidati che, a seguito della revisione delle prove scritte avranno riportato la media scritta di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere una prova orale consistente in un colloquio con la Commissione di cui al precedente articolo su argomenti attinenti al diritto internazionale, all'economia politica ed alla storia moderna contemporanea.

La prova orale consisterà inoltre in una conversazione in almeno due delle seguenti lingue a scelta del candidato: francese (o spagnolo), inglese, russo e tedesco.

Il candidato potrà chiedere di essere esaminato anche in altre lingue estere.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare la votazione minima di sette decimi per conseguire l'idoneità.

Art. 6.

I candidati che risulteranno idonei saranno assunti quali volontari nella carriera diplomatico-consolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, numero 862, con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, alla data della nomina in servizio dell'ultimo degli idonei nel detto concorso a suo tempo nominati.

Al termine del periodo di prova, i volontari nominati in base al comma precedente, saranno collocati nell'ordine della graduatoria al grado iniziale del ruolo diplomatico-consolare. Qualora dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, siano effettuate nomine e promozioni nel ruolo diplomatico-consolare, nei

posti vacanti dopo quello occupato dall'ultimo degli idonei nominato in base ai primitivi risultati del concorso sottoposto a revisione, tali nomine o promozioni si intenderanno effettuate con riserva di anzianità a favore dei funzionari che saranno nominati in base al presente decreto.

I funzionari a suo tempo nominati, le cui prove scritte siano state assoggettate a revisione conserveranno, qualora confermati idonei in base al presente articolo, il loro attuale posto di ruolo.

Art. 7.

Se per smarrimento di alcuno dei temi scritti non ne sia possibile la revisione, si considererà valida la votazione a suo tempo assegnata al tema stesso, salva la facoltà della Commissione di arrotondare le frazioni di pun-

to a favore del candidato, agli effetti del conseguimento del minimo di sei decimi richiesti per ciascuna prova di esame, se dal complesso delle prove scritte sostenute il candidato stesso ne appaia meritevole.

Art. 8.

La Commissione segnala, per la revoca della nomina, coloro che nella revisione delle prove scritte non abbiano raggiunta la sufficienza. Su tale segnalazione, il Ministero degli affari esteri promuove per i medesimi la revoca della nomina.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.